

COMUNE DI VALDISOTTO (SO)
- REGOLAMENTO COMUNALE -
DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO PRESSO IL
CANTIERE DELLE OPERE DI RECUPERO MORFOLOGICO DELLA SPONDA DESTRA
DEL FIUME ADDA IN LOC. TIRINDRE' IN COMUNE DI VALDISOTTO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità per il conferimento di terre e rocce da scavo presso il cantiere delle opere di recupero morfologico della sponda destra del fiume Adda in località Tirindrè in Comune di Valdisotto.

ART. 2 – AUTORITA' AMMINISTRATIVA E POTERI DI CONTROLLO

Il Comune di Valdisotto è l'Ente titolare del potere autorizzativo in ordine ai conferimenti e del controllo in ordine al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

A tal fine il Comune si avvale dell'operato del corpo di Polizia Locale nonché dell'operato dal personale del Consorzio Forestale Alta Valtellina, con sede in Comune di Valdisotto, Via Scleva n. 14.

ART. 3 – RICHIESTE DI CONFERIMENTO

Le richieste di conferimento devono essere presentate presso gli Uffici del Consorzio Forestale Alta Valtellina su apposita ed idonea modulistica predisposta dal Consorzio stesso.

Il Consorzio Forestale Alta Valtellina assentirà al conferimento laddove risultino rispettati i criteri stabiliti nei seguenti articoli.

ART. 4 – REQUISITI DEL CONFERIMENTO – OMOGENEITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO RISPETTO AL SUOLO E TERRENI RECETTORI.

Sono ammessi, nell'ambito delle opere indicate all'articolo 1), soltanto quei conferimenti di terre e rocce da scavo in relazione ai quali, sotto il profilo delle caratteristiche chimico-fisiche, sussista piena omogeneità rispetto alle caratteristiche del suolo e dei terreni recettori.

Le caratteristiche fisico-chimiche di idoneo campione di quanto oggetto di conferimento, devono essere certificate da laboratorio di analisi accreditato in possesso dei requisiti di legge per la caratterizzazione di rifiuti.

E' necessario che la certificazione ricomprenda adeguato numero di campioni rappresentativi dell'intero volume conferito.

Circa la rappresentatività dei campioni, il soggetto conferente autocertifica con apposita dichiarazione nelle forme di legge, che l'intero volume di terre e rocce da scavo conferito è conforme ai campioni oggetto di analisi certificati da laboratorio accreditato.

ART. 5 – NORMATIVA NAZIONALE

Fermi restando i requisiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 4, sino all'emanazione del regolamento ministeriale stabilito dall'art. 49 comma 1 D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012 n. 27, ai fini dell'ammissibilità dei conferimenti oggetto del presente regolamento, dovranno altresì essere rispettate, in conformità al disposto di cui all'art. 3 Legge 24 marzo 2012 n. 28, le condizioni stabilite dall'art. 184 bis D. Lgs. 3 aprile 2006 N. 152 e s.m.i. ai fini della riconducibilità delle terre e rocce da scavo oggetto di conferimento nell'ambito della categoria di sottoprodotto. Dovrà, quindi, trattarsi di materiali naturali che rispondano a tutte le seguenti caratteristiche:

a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*

- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana”.*

ART. 6 – PROVENIENZA

Sono ammessi soltanto i conferimenti di terre e rocce da scavo provenienti dal territorio di Comuni appartenenti al Consorzio Forestale dell'Alta Valtellina.

ART. 7 – DOCUMENTAZIONE PRODOTTA CON LA DOMANDA DI CONFERIMENTO

Unitamente alla richiesta di autorizzazione al conferimento, dovranno essere prodotti, oltre a quanto già indicato all'art. 4, i seguenti documenti:

- Autocertificazione redatta in forma di legge nella quale si dichiara iscrizione alla CCIAA, luogo di provenienza degli scavi e estremi del permesso di costruire o D.I.A., rilasciato /presentato presso uno dei comuni del Consorzio Forestale dell'Alta Valtellina.
- Dichiarazione di presa visione accettazione delle condizioni di conferimento e conformità dei materiali trasportati.
- Dichiarazione sulla cubatura complessiva da conferire e su quella relativa a ciascun trasporto.

ART. 8 – OPERATIVITA' E SICUREZZA DI CANTIERE NEL CORSO DEI CONFERIMENTI E DEI CONTROLLI.

Il personale esterno al cantiere addetto ai controlli ed alle verifiche dovrà possedere piena conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. A tal fine il personale addetto dovrà ricevere adeguata e conforme formazione da parte del Direttore di Cantiere e sottoscrivere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il personale esterno al cantiere che esegue i conferimenti dovrà analogamente possedere piena conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. Anche in tal caso il personale addetto dovrà ricevere adeguata e conforme formazione da parte del Direttore di Cantiere e sottoscrivere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'arrivo dei conferimenti dovrà essere concordato con il Direttore di Cantiere che indicherà un addetto dell'impresa appaltatrice che prenderà in consegna il carico ed accompagnerà i mezzi all'interno del cantiere sino alla zona idonea alla fornitura, assisterà alle operazioni di scarico e quindi accompagnerà i mezzi sino all'esterno del cantiere.

L'accesso dei mezzi potrà avvenire unicamente dall'accesso nord del cantiere.

Nessun mezzo esterno potrà accedere al cantiere senza accompagnamento e ogni viaggio dovrà essere concordato.

Gli orari di conferimento sono stabiliti in funzione delle lavorazioni in corso e quindi è obbligatorio il preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di effettuazione dello stesso.

I conferimenti, in quanto comportanti ingresso di terzi nella zona di cantiere come sopra indicato, potranno essere sospese dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione anche senza preavviso senza che ciò comporti possibilità di richiesta di danni e/o indennizzi da parte della conferente, dell'impresa appaltatrice, del Comune di Valdisotto e/o di terzi.

Il Comune di Valdisotto, tramite le certificazioni delle volumetrie apportate, resterà garante della contabilità aggiuntiva apportata ai lavori e quindi dovrà fornire settimanalmente alla Direzione Lavori il dettaglio dei volumi apportati (totale, bollette, mezzi, orario viaggi etc.)

ART. 9 - PAGAMENTI

Il personale preposto al controllo rilascerà al soggetto che effettua il conferimento bolla attestante la cubatura del materiale conferito.

L'importo dovuto per il conferimento dovrà essere versato presso la tesoreria del Comune di Valdisotto entro e non oltre 20 giorni dall'emissione di fattura.

L'importo dovuto al metro cubo per le volumetrie conferite è stabilito in Euro 6 (sei)

Art. 10 – SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITA' DEI CONFERIMENTI

Nel caso in cui il personale addetto al controllo riscontri che la ditta conferisca materiale non idoneo, lo stesso dovrà essere sgomberato immediatamente a spese della ditta inosservante.

Quest'ultima, inoltre, è tenuta a versare al Comune di Valdisotto, a titolo di penale e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, un importo pari ad Euro 60 per mc di materiale sgomberato.

Il trasgressore non potrà più eseguire altri conferimenti e le violazioni commesse verranno segnalate a sensi di legge agli enti ed organi competenti agli ulteriori fini sanzionatori previsti dalla normativa vigente.